

LA COSIDDETTA "RIFORMA CARTABIA"

Pillole da inghiottire

Secondo le intenzioni avrebbe dovuto garantire una migliore efficienza della disciplina processuale con finalita' di snellimento, modernizzazione, tutela degli interessi sociali.

Purtroppo molte cose non sono state considerate e per altre sussistono problematiche imponenti .

L'intenti deflattivo non è stato raggiunto e vedremo perche'.

Siamo ancora in attesa dei regolamenti circa la piena digitalizzazione , per citare un esempio .

Vi sono stati interventi in materia di giustizia riparativa ; un potere di avocazione del PROC.GEN. molto esteso ; un controllo del Gip sulla iscrizione dell'indagato (in ordine momento dell' effettiva datazione della notitia criminis – de facto-) .

E' stabilito un meccanismo di comunicazione periodica della Procura della Repubblica alla Procura Generale.

E' stata pure introdotta la cosiddetta "regola del giudizio" con diversi aspetti negativi (il processo va avanti al cospetto della possibilita' di condanna (!) dell'imputato) .

Vi sono previsioni per il processo in assenza (420 bis ter e quater) con un decreto di irreperibilita' efficace sino alla conclusione delle indagini preliminari .

Si puo' patteggiare anche in ordine alle pene accessorie e alla confisca (ad eccezione dei beni obbligatoriamente ablabili) .

Nel giudizio abbreviato condizionato la condizione riguarda i casi per cui si eviterebbe l'esame completo del mezzo di prova (dunque la sola celerita' non basta) .

E' prevista una sospensione procedimentale per messa alla prova che puo' essere richiesta anche dal PM (alla fine delle indagini preliminari) ; (si puo' riproporre in limine al dibattimento e anche in dibattimento se l'imputazione viene

modificata) ; in tal caso sono accessibili il giudizio abbreviato e il patteggiamento.

Per i casi di giudizio con citazione diretta è prevista una udienza predibattimentale analogica a quella preliminare ; il giudice competente è il giudice del...giudizio (!) .

In quella sede sono richiedibili i riti alternativi e la messa alla prova .

Per le impugnazioni è prevista, in sede di appello, l'improcedibilità se non giunge una sentenza entro due anni dal deposito della decisione di primo grado .

In materia di impugnazioni sono previste novità ulteriori :

- a) I motivi di gravame devono assolutamente essere specifici (con superamento della Legge Orlando) ; e devono contenere le indicazioni dei mezzi che , ove valorizzati e-o correttamente interpretati , avrebbero condotto ad esito diverso da quello devoluto .
- b) Nel caso dell'assente vi deve essere un mandato difensivo speciale e una contestuale elezione di domicilio , SUCCESSIVI alla condanna .

E' prevista comunque la videoregistrazione delle testimonianze rese in sede di indagini preliminari ; non è possibile la rinnovazione del dibattimento se è stata eseguita una videoregistrazione (ove praticabile) salvi i poteri residuali suppletivi del giudice -

Sulla speciale tenuita' del fatto ex art 131 bis cp si deve fare riferimento al minimo edittale e non al massimo della pena ad eccezione di taluni reati espressamente ESCLUSI-

Il minimo non deve comunque essere superiore a due anni-

Si amplia per taluni reati la procedibilita' a querela di parte (da ufficio a querela) e si stabilisce che la condotta del querelante sia valutata anche ai fini della prosecuzione del giudizio . Egli dovra' essere piu' attivo rispetto ad oggi -

L'inerzia viene sanzionata con l'improcedibilita' (valutazione della condotta quale remissione tacita) . Ad esempio, se non si presenta per essere sentito . Se sceglie di non partecipare al processo da lui avviato con la querela, etc. -

Gli ATTI devono essere digitali in prevalenza salva l'impossibilita' (art 175 bis) oppure, nel caso di avvolumazioni corpose , oppure per la memoria del detenuto che , ovviamente, non dispone dei mezzi necessari. Oppure per il caso di atti costituenti corpo di reato (ad es. la scrittura privata falsificata).

Anche il loro deposito deve essere telematico ex art 111 bis cpp (per atti si intendono documenti- richieste- memorie)
– TUTTI DIGITALMENTE FORMATI –

ANCHE IL FASCICOLO del DIBATTIMENTO deve essere formato in versione DIGITALE e le sue intersezioni devono avvenire con modalita' telematica e con previsione di un indice degli atti , digitale anch'esso , specificandosi quali atti sono digitali e quali , invece , analogici –

Gli atti dunque saranno :

Digitali

Analogici

Analogici trasformati in digitale .

Le trascrizioni saranno sempre digitali.

QUANTO ALLA PRESENZA IN GIUDIZIO (E PER L'INTERROGATORIO) , IN CASO DI DISTANZA :

Essa presenza potra' essere effettiva o telematica (artt. 133 bis e 133 ter cpp che disciplinano modalita' e garanzie) -

Anche per garantire l'imputato , in caso di distanza , egli puo' chiedere di essere interrogato (vds. l' interrogatorio di garanzia) A DISTANZA (cfr. art 133 ter) .

Al fine di evitare che sia interrogato da chi non sa nulla (il cosiddetto giudice delegato) è stata approntata una nuova disciplina :

l'art 133 comma IV prevede la possibilita' di collegamenti telematici tra il difensore , dal proprio studio, e la Polizia Giudiziaria (ove possibile) .

Le deroghe sono sempre possibili , sentite le parti .

Tuttavia, se l'imputato chiede di essere interrogato con accanto il proprio difensore , deve avanzare la relativa

richiesta (altrimenti l'avvocato resterà collegato dal suo studio) .

Va chiarito , in merito , che il processo telematico non è entrato in vigore (il termine ultimo per la definizione dei regolamenti è il 31 dicembre 2023) –

E' previsto un regime transitorio intermedio ad hoc , applicandosi l'art 582 comma I° (con deposito di atti ancora cartacei) –

Resta in vigore il cosiddetto Portale , per atti quali la querela , l'opposizione all'archiviazione , le memorie ex art. 415 bis , le istanze . Non è previsto ancora il deposito tramite Pec .

Dal gennaio 2023 per le impugnazioni si potrà utilizzare il vecchio sistema per un anno (con cessazione al 31 dicembre 2023) con intuibili problematiche afferenti il cosiddetto sistema "misto" .

L'art 175 bis prevede espressamente il deposito analogico quando mal funziona il sistema telematico e cio' sia stato accertato dal Ministero oppure certificato dal locale Ufficio

di competenza. In tal caso è possibile il deposito cartaceo .Il deposito telematico è utilizzabile per l'intera giornata .

Sono previsti casi di remissione in termini –

Sulla ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO (art 335 , 335 bis, ter,quater) la regola generale è quella che il fatto e le relative circostanze non sono né devono essere e ne' apparire quali " inverosimili" (in tali casi il PM DEVE ISCRIVERE LA N.R.) .

Il Pm puo' retrodatare l'iscrizione . Tuttavia è previsto che in caso di mera iscrizione essa non pregiudica mai l'iscritto in sede civile e amministrativa ; tuttavia la P.A. e l'Autorita' Civile possono (sic !) trarre dall'iscrizione elementi valutabili quali collaterali al sindacato de effettuare –

L'art 335 ter prevede che il Gip ordini l'iscrizione se ne ricorrono le condizioni e il PM lo abbia omesso ; sia quando il reato viene attribuito a taluno oppure quando si deve chiedere la proroga delle indagini o della attivita' di intercettazione –

Con l'art 409 , rimasto intatto, il Gip puo' sempre ordinare l'iscrizione .

Tuttavia, va precisato che il 335 ter non autorizza il Gip a ordinare al PM l'iscrizione ove siano emersi fatti diversi e ulteriori .

Il 335 quater prevede un controllo sulla tempestivita' dell'iscrizione . Anche l'indagato puo' chiedere al Gip la retrodatazione dell'iscrizione (potendone avere interesse) : il tutto entro 20 giorni dalla piena conoscenza fascicolare (dopo avere ottenuta la facolta' di accedere agli atti) –

La previsione di termini massimi per la iscrizione con attribuzione del fatto (allo stato) implica la inutilizzabilita' degli atti compiuti fuori termine . La richiesta va avanzata entro 20 giorni dalla presa di conoscenza (degli atti) , durante le indagini preliminari, con la indicazione della causale .

Anche nel procedimento dinanzi al Tribunale del Riesame il TL puo' decidere sulla retrodatazione della iscrizione (è questione devolvibile) e non occorre alcun procedimento incidentale .

Naturalmente se sopravvengono atti da cui evincersi la necessita' della retrodatazione la relativa istanza puo' essere formulata -

Tale istanza di retrodatazione puo' anche essere proposta in dibattimento (per fatti sopravvenuti) oppure entro i limiti dell'art 491 cpp (atti preliminari) -

NELLA FASE delle INDAGINI PRELIMINARI è prevista una moltiplicazione di adempimenti (entro la loro durata massima) :

L'art 405 comma II° prevede i termini per la conclusione delle indagini oltre ai termini per l'esercizio dell'azione penale o per le altre determinazioni del Pubblico Ministero -

I termini possono essere prorogati (adesso il regime prevede il caso in cui le indagini siano complesse , per non piu' di sei mesi) . La disciplina interviene presso agli artt 405 e 406 cpp e sono aumentati i casi di possibile avocazione -

La Procura Generale vigila sulla Procura della Repubblica tanto è vero che settimanalmente la Procura deve inviare

alla Procura Generale la comunicazione riguardante lo stato dei procedimenti in corso –

I casi di riapertura delle indagini sono piu' complessi rispetto al regime attuale .

L'art 415 bis prevede che PRIMA dello spirare del termine entro cui devono concludersi le indagini il PM possa avanzare al PG una motivata richiesta di differimento della notifica alle parti del relativo avviso (con differimento della sola pubblicita' degli atti) . Le condizioni sono queste : se non nuoce , se vi è pericolo per le indagini , se vi sono rischi per la incolumita' o laddove sia in gioco la sicurezza dello Stato.

Entro 20 gg il PG decide se accogliere oppure rigettare nel merito e ordina il deposito degli atti (ove accoglie) –

L'art 407 bis comma II° prevede che in caso di mancato rispetto dei termini (ad esempio il PM non ha tempestivamente iniziato l'azione penale) le parti possono chiedere al Giudice di ordinare al PM di adottare le determinazioni necessarie .

Il Pm deve comunicare se ha rispettato il termine oppure no e quali determinazioni ha assunto all'esito .

L'art. 515 ter prevede i diritti dell'indagato e della persona offesa in caso di avvenuto rispetto dei termini . Una sorta di discovery forzata con obbligo per il PM di depositare tutti gli atti in suo possesso .

Nell'inerzia del PM il Proc. Gen. G puo' ordinare il deposito degli atti . In caso di inerzia assoluta il Proc. Gen. puo' avocare le indagini .

Per quanto riguarda i reati adesso procedibili a querela vi sono anche il furto aggravato , le lesioni stradali, la truffa aggravata e altri meglio descritti dalla nuova normativa .

Si diceva della attivita' del querelante (l'inattivita' è sanzionata) .

Egli deve indicare comunque il domicilio (vds. art. 153 ter sulla modifica della procedibilita') .

Ove non comparisse quale testimone cio' varrebbe a titolo di remissione tacita ; e ovviamente non è piu' previsto l'accompagnamento coattivo , perche' laddove si intende la avvenuta remissione tacita della querela , la testimonianza non serve piu' (entro i limiti dei reati solo perseguibili a querela) -

Questa " riforma" introduce la "regola del giudizio" anche in sede di udienza preliminare (art 425 cpp) in uno con le ipotesi di archiviazione : la sentenza di non luogo a procedere deve intervenire allorché gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna (vi è una violazione dell'art. 27 Cost. in ordine al principio di non colpevolezza ?) – Vi è un pregiudizio ? –

La costituzione di parte civile prevede che pure il sostituto processuale possa costituirsi bastando la delega- La costituzione è possibile alla udienza preliminare –

Vi è stata una modifica dei riti alternativi : il giudizio abbreviato prevede che , in caso di condizione, si debba procedere secondo l'indicazione dell'imputato istante e il

solo limite è questo : l'integrazione probatoria deve essere **NECESSARIA** al fine di realizzare **COMUNQUE** una economia processuale rispetto al dibattimento .

Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato non preclude la possibilità di riproporla in dibattimento (art 438 VI ° comma ter) .

E' pure previsto un premio per la mancata impugnazione (art 442 II ° comma bis) : in caso di mancata impugnazione dell'imputato e-o del difensore , si beneficia della riduzione della pena di un sesto). E' un tentativo di ridurre il numero gli appelli .

Il beneficio pero' si puo' ottenere **SOLO** in caso di **MANCATA IMPUGNAZIONE** , non quando l'impugnazione è proposta e vi si rinuncia (qui si viola l'art 3 della Costituzione ?) -

IL PATTEGGIAMENTO

Esso puo' riguardare anche le pene accessorie e la confisca, ad eccezione della confisca obbligatoria . Si possono

patteggiare le pene con il ricorso alle sanzioni sostitutive e con riduzione degli effetti della condanna ai fini extrapenali-

L'udienza predibattimentale è una vera (oscura) novità (art 554 bis e segg) .

Per i casi di citazione diretta (vds art 550) (aumentati rispetto ad oggi) va applicata la novella come per l'udienza preliminare , con la immanenza della cosiddetta regola del giudizio (ovvero la ragionevole previsione di condanna) . Tuttavia decide lo stesso giudice della fase di merito . Si immagina i casi dei tribunali piu' piccoli (!) .

Tale istituto si applica ai nuovi processi post riforma o a tutti? E il giudizio predibattimentale espresso rende incompatibile il giudice ? Lo si vedra' dopo l'entrata in vigore del testo definitivo.

Se l'udienza predibattimentale non viene fissata si trattera' di una nullita' a regime intermedio (sicuramente DECIDERANNO SUL PUNTO la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale) -

Quanto al DIBATTIMENTO è prevista una udienza per delibare l'ammissibilità dei mezzi di prova e le parti devono illustrare i contenuti delle prove offrende e la loro rilevanza-

La rinnovazione della prova dichiarativa(vds. sent. SS.UU. Bajrami) viene prevista per la fase istruttoria dall'art 495 IV ° comma ter) . Se cambia il giudice, si ha diritto a risentire e rieditare la prova tranne i casi di pregressa videoregistrazione.

Si verifica una sorta di superamento della sent. Bajrami con il diritto a ottenere la riedizione della prova -

Per i casi di perizie e consulenze esse devono essere depositate sette giorni prima della udienza per garantire un effettivo contraddittorio (art 201 comma 1 bis) -

LE IMPUGNAZIONI

Si cerca di deflazionare -

Il difensore non può impugnare per l'assente ove non abbia ricevuto specifico mandato , successivo alla decisione- con procura , elezione di domicilio e indicazione del provvedimento da gravare , a pena di inammissibilità .

Sicche' gran parte dei difensori di ufficio non potranno impugnare (i loro assistiti sono quasi sempre irrintracciabili). Neppure in caso di ergastolo (!) . Su tali aspetti dovra' sicuramente intervenire la Corte Costituzionale in relazione all'art. 24 della Cost. It.

NOTA CONCLUSIVA

Poiche' poco prima dell'effettiva entrata in vigore della novella , il Governo della Repubblica, con decreto legge , ha posticipato al 30 dicembre 2022 gli effetti della legge (salve modifiche di ogni genere) , la PRESENTE RELAZIONE deve intendersi approssimativa , in attesa degli sviluppi parlamentari.

Catania , Novembre 2022

FINE